

TI_GERICHTE 32.2009.53 vom 26. Januar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2009.53

FR: TI_GERICHTE 32.2009.53 du 26 janvier 2009

IT: TI_GERICHTE 32.2009.53 del 26 gennaio 2009

Regeste

Viste le risultanze del rapporto della visita presso i medici SMR a ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto a prestazioni

Erwägungen

E. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere alle chieste perizie reumatologica e psichiatrica, la valutazione dei medici SMR, dr. _____ e dr.ssa _____, va confermata. Ciononostante va fatto presente all'assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. 2.9. L'avv. RA 1 ha chiesto quale ulteriore mezzo di prova una "(...) perizia tendente a definire la capacità residua della ricorrente quale casalinga (...)" (VI). Al riguardo il TCA rileva che nella procedura sfociata nella decisione del 27 luglio 2006 con la quale le è stata riconosciuta una rendita intera del 1. marzo 1997 al 31 marzo 2003 (doc. AI 86/1-5) è emerso che l'assicurata prima del danno alla salute lavorava a tempo pieno quale parrucchiera. Dal verbale di colloquio 25 marzo 2008 (doc. AI 92/1-8), da lei sottoscritto, risulta inoltre che il grado d'occupazione auspicato senza disabilità è del 100% (doc. AI 92/3). Che l'assicurata voglia lavorare a tempo pieno appare poi più che verosimile viste anche le sue difficoltà finanziarie subentrate dopo la separazione dal marito. Di conseguenza è a giusto titolo che l'Ufficio AI – anche in occasione della seconda domanda di prestazioni 12 febbraio 2008 (doc. AI 87/1-7) –, per determinare il grado d'invalidità, ha applicato il consueto metodo del raffronto dei redditi e non ha proceduto ad un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. 2.10. In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l'insorgente conserva una capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di cassiera, nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che, come indicato dall'Ufficio AI, l'incapacità del 30% nella sua professione equivale al grado d'invalidità (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il rifiuto del diritto ad una rendita essendo il grado d'invalidità non pensionabile. Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un'assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione. In simili circostanze è dunque a ragione che l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto a una rendita (cfr. consid. 2.3).

2.11. Per quanto riguarda infine la possibilità di una riqualifica professionale il consulente in collocamento nella valutazione 19 gennaio 2009 ha rilevato: " (...) L'assicurata dichiarando di non essere in grado di lavorare più del 50%, non solo non è d'accordo con la nostra decisione di abilità al 70%, ma se la CL fosse effettivamente del 50% verrebbe a cadere il diritto ad una riqualifica, in quanto la stessa non consentirebbe di ripristinare la capacità di guadagno che avrebbe avuto senza danno alla salute. Si ricorda inoltre che "la riqualifica non è necessaria da un punto di vista dell'invalidità, se la persona assicurata è stata reintegrata in maniera sufficiente e accettabile, o se è possibile offrirle, senza formazione supplementare, un posto di lavoro adeguato e ragionevolmente esigibile ." (CMRP 4013). A questo punto data una capacità lavorativa del 70% in attività adeguata e come addetta alle casse del supermercato, l'assicurata risulta adeguatamente collocata e con un minimo discapito economico. La sicurezza di essere reintegrata nel mondo del lavoro non dipende dall'assicurazione invalidità, che interviene quando il danno alla salute causa una perdita di guadagno, in una situazione del mercato del lavoro presumibilmente in equilibrio. In condizioni di disequilibrio entrano in merito altre assicurazioni sociali. (...)” (doc. AI 143/1-2). Pertanto nella misura in cui l'amministrazione ha negato all'assicurata il diritto ad una riformazione professionale, la decisione del 26 gennaio 2009 merita piena conferma in questa sede.

2.12. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.